



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia

AREA TECNICA LL.PP.

**REGISTRO
INTERNO
N°129
del 22/11/2021**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Fornitura di G.P.L. (gas propano liquido) da riscaldamento per alimentazione degli impianti a servizio degli edifici scolastici - CIG **Z0733350BE** – Affidamento Diretto ai sensi dell'art.36 D.Lgs.50/2016 per come modificato dall'art.1 del D.L.76/2020. Revoca aggiudicazione e aggiudicazione al secondo classificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di Novembre nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 23/09/2020, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Michele Gagliardi, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica LL.PP.;

VISTI:

- il D.Lgs.267/2000 recante il "Testo Unico in materia di Enti Locali";
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità
- Il D.Lgs.50/2016;

RICHIAMATA la determinazione n. 106 del 27/09/2021 avente ad oggetto "*Fornitura di G.P.L. (gas propano liquido) da riscaldamento per alimentazione degli impianti a servizio degli edifici scolastici - CIG **Z0733350BE** – Affidamento Diretto ai sensi dell'art.36 D.Lgs.50/2016 per come modificato dall'art.1 del D.L.76/2020. Impegno di spesa*".

PREMESSO che:

- con RDO n. 2882514 del 12/10/2021 è stata attivata la gara sulla piattaforma CONSIP, con le modalità della procedura telematica d'acquisto mediante ricorso al mercato elettronico MEPA, in applicazione del D.L.7 maggio 2012 n.52 ("Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"), convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, dell'art. 56 del D.lgs. 50/2016, dell'art. 328 del DPR 207/2010, dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012, invitando 295 degli operatori economici iscritti al MEPA per la categoria merceologica "BENI/Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali" con area affari nelle provincie "Reggio Calabria, Cosenza, Crotona, Catanzaro, Vibo Valentia";
- entro le ore 13:00 del 21/10/2021 termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte telematiche dei seguenti operatori:

1	BUTANGAS S.P.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
2	CALORGAS ITALIA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
3	ENERGAS SPA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

- come si evince dal documento dati generali della procedura, composto da 11 fogli, che si approva con il presente provvedimento (Allegato a)), è risultata miglior offerente la ditta Energas Spa che ha offerto un prezzo unitario pari ad €0,48 al l per un totale di € 9.600,00 IVA esclusa;
- trattandosi di fornitura a richiesta, da richiedere in caso di necessità e in base a specifiche esigenze, con il presente atto, si procede all'aggiudicazione definitiva del servizio come da esito della gara di cui alla RDO n.2882514 alla Energas Spa con sede in VIA MORELLI 75 - NAPOLI (NA), partita IVA00309310605, ed all'impegno della spesa di euro 29.152,27 compresa IVA al 22%, da intendersi quale importo ordinabile nel periodo contrattuale, salvo ulteriore integrazione di spesa.

RICHIAMATA la lettera d'invito che disciplina, insieme al documento di stipula, le condizioni generali e particolari del contratto;

DATO ATTO:

- che l'aggiudicatario è obbligato, pena la revoca dell'affidamento, oltre alla fornitura di G.P.L., all'installazione di n.3 serbatoi della capacità minima di l 1800, all'assistenza e manutenzione degli stessi, per tutta la durata dell'affidamento, mediante personale qualificato, con minimo 2 ispezioni annuali e sostituzione gratuita delle valvole di sicurezza;
- che ci si avvale, ai fini delle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici della documentazione del fornitore disponibile a tal fine sulla piattaforma MEPA;
- che si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA;

RICHIAMATA la determinazione n. 117 del 28/10/2021 con la quale si è determinato di aggiudicare, in via definitiva, la fornitura di "G.P.L. (gas propano liquido) da riscaldamento per alimentazione degli impianti a servizio degli edifici scolastici" alla Energas Spa con sede in Via MORELLI, 75 - NAPOLI (NA), partita IVA00309310605, che ha offerto un prezzo unitario pari ad € 0,48 al litro per un totale di € 9.600,00 IVA esclusa, dando atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso, da parte dell'Aggiudicatario, dei requisiti prescritti;

DATO ATTO che:

- in sede di verifica dei requisiti autocertificati dall'Impresa Energas Spa ai fini della partecipazione, è risultata una risposta negativa dall'Agenzia delle Entrate sulla regolarità fiscale, e di conseguenza una non regolarità dell'Impresa rispetto alla causa di esclusione di cui all'art 80 c. 4 del Codice dei Contratti;

- con nota pec prot. 3423 dell'11/11/2021 la Stazione appaltante ha inviato all'operatore preavviso di revoca con richiesta di chiarimenti;

- con nota pec assunta al protocollo dell'Ente in data 22/11/2021 al n. 3567 l'Impresa Energas Spa rappresentava che:

il contenuto della certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Napoli coglie di sorpresa la Società, che al momento delle dichiarazioni sostitutive era assolutamente all'oscuro della esistenza di carichi pendenti;

le pendenze tributarie risultanti dalla certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate di Napoli sono riferite a società diverse dall'Energas, ovvero da Società da quest'ultima incorporate, peraltro trattasi di posizioni vecchissime, per una delle quali, nello specifico quella di maggiore rilevanza, evidentemente prescritta e non dovuta, si teme possa rappresentarsi di una duplicazione e/o errore da parte dell'A.E. che fino ad oggi no ne aveva mai fatto richiesta;

ad ogni modo la Energas, successivamente alla notifica del provvedimento di avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione da parte del Comune di Acquaro, per evitare ogni rischio connesso, si sta adoperando per provvedere all'integrale pagamento delle predette posizioni (anche se evidentemente non dovute e/o prescritte) avendo l'ulteriore difficoltà operativa

di doversi far ricalcolare dagli Enti di riscossione, competenti in funzione delle sedi delle cessate Società incorporate; gli importi per saldare le partite;

nel proprio cassetto fiscale non rileva i sospesi di cui alla certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate di Napoli;

- tali precisazioni venivano rese al fine di dimostrare la buona fede della Energas Spa, convinta di non aver pendenze tributarie nel rendere la dichiarazione in sede di partecipazione alla procedura;

CONSIDERATO che:

- i chiarimenti prodotti dalla Energas Spa, a prescindere dalla responsabilità di chi era competente a verificare le posizioni debitorie e creditorie dell'operatore, confermano l'esistenza di un debito fiscale dell'operatore, motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell'art 80 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 che dispone quanto segue: *“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.”*

- la giurisprudenza conferma che la regolarizzazione postuma della regolarità fiscale e contributiva legittima l'esclusione dell'offerente insolvente. Il Consiglio di Stato, in una fattispecie di irregolarità contributiva, sez. V, 2 luglio 2018, n. 4039 ha precisato che i commi 4 ultimo inciso, e 6 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 vanno interpretati nel senso che il *requisito della regolarità contributiva deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata della procedura selettiva*. La norma attuale consente la partecipazione alla gara all'operatore economico che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, pur non in regola con gli obblighi contributivi e pur raggiunto da un c.d. preavviso di DURC negativo (cioè dall'invito alla regolarizzazione), provveda tempestivamente a regolarizzare la propria posizione contributiva, eventualmente anche mediante richiesta di rateizzazione, sempre che la formalizzazione dell'impegno a sanare intervenga *prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda*. Non vi è invece alcun dato letterale né sistematico che legittimi l'interpretazione della norma nel senso che consenta anche l'adempimento tardivo;

- inoltre, per pacifica giurisprudenza, nell'ambito del procedimento per la verifica del requisito di regolarità fiscale, assume carattere di prevalenza e priorità la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che oltre ad essere insindacabile nel merito da parte della Committente, attesta, con efficacia fidefaciente ex art. 2700 c.c., la sussistenza di violazioni *definitivamente accertate* così come intese dall'art.80, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016;

- in particolare il giudice amministrativo (TRGA Trentino Alto Adige , Bolzano, 19/03/2019,n.71) ha recentemente ribadito il principio secondo cui *“Qualora poi l'Agenzia delle Entrate su specifica richiesta di conferma, attesti a carico del concorrente violazioni fiscali “definitivamente accertate”, la stazione appaltante non ha altra possibilità che escludere detta società dalla gara, essendole preclusa un'autonoma valutazione della questione”*;

- da quanto sopra emerge che, a fronte del certificato dell'Agenzia delle Entrate del 09/11/2021, attestante la sussistenza di irregolarità fiscali *“definitivamente accertate”* in capo alla Energas Spa,

il Comune di Acquaro era, com'è, obbligato a disporre l'immediata esclusione dalla gara dell'Aggiudicataria;

CONSIDERATO che alcun rilievo sanante può essere attribuito all'impegno dichiarato, da parte di Energas Spa, a provvedere all'integrale pagamento delle predette posizioni (anche se evidentemente non dovute e/o prescritte), posto che, diversamente opinando, si concretizzerebbe una inammissibile regolarizzazione postuma (in corso di procedura) della posizione fiscale del contribuente, non consentita in nessun caso dalla lettura fornita in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa per palese violazione della *par condicio*;

DATO ATTO che, con nota prot.n. 3388 del 10/11/2021, nelle more della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e di stipula del contratto, si è proceduto all'avvio dell'esecuzione della fornitura d'urgenza e sotto riserva di legge;

RICHIAMATO l'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita "*Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.*";

RITENUTO, pertanto, in ossequio al sopra citato articolo, di dover provvedere a tacitare la fornitura eseguita a seguito di formale richiesta prodotta da parte del Direttore dell'Esecuzione /RUP con nota prot.n. 3388 del 10/11/2021 e stimata in € 1.900,00 IVA compresa;

RITENUTO, altresì, di procedere allo scorrimento della graduatoria di gara per "l'aggiudicazione della fornitura di "G.P.L. (gas propano liquido) da riscaldamento per alimentazione degli impianti a servizio degli edifici scolastici – CIG Z0733350BE" nei confronti del primo operatore utilmente collocato nella graduatoria stessa ;

DATO ATTO che nella gara Mepa espletata con RDO n. 2882514 il secondo in graduatoria risulta essere la Ditta CALORGAS SPA con sede in VIA Nino Buccellato,8 - Castellammare del Golfo (TP), partita IVA 02160360810, che ha offerto un prezzo unitario pari ad € 0,68 al litro per un totale di € 13.600,00 IVA esclusa;

VERIFICATA la regolarità contributiva, giusta certificazione DURC on Line prot. INAIL_30202081 con scadenza di validità 18/03/2022, allegata alla presente;

VISTO l'art 107 del D.Lgs. n°267/2000;

VISTO il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni contenute in epigrafe, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:

- **DI DISPORRE**, per le motivazioni espresse in narrativa, la revoca dell'aggiudicazione della fornitura di "G.P.L. (gas propano liquido) da riscaldamento per alimentazione degli impianti a servizio degli edifici scolastici" alla Energas S.p.a. con sede in Via MORELLI, 75 - NAPOLI (NA), partita IVA00309310605, che ha offerto un prezzo unitario pari ad € 0,48 al litro per un totale di € 9.600,00 IVA esclusa, disposta con la determinazione n.117 del 28/10/2021;
- **DI SVINCOLARE**, conseguentemente, la somma di € 27.252,27 impegnata in favore di Energas S.p.a. con sede in Via MORELLI, 75 - NAPOLI (NA), partita IVA00309310605, con

determinazione n.117 del 28/10/2021, fatto salvo ed impregiudicato il diritto da parte di Energas S.p.a. al pagamento della fornitura, effettuata a seguito di avvio dell'esecuzione della fornitura d'urgenza e sotto riserva di legge, stimato in € 1.900,00 IVA al 22% inclusa;

- **DI PROCEDERE**, allo scorrimento della graduatoria di gara per "l'aggiudicazione della fornitura di "G.P.L. (gas propano liquido) da riscaldamento per alimentazione degli impianti a servizio degli edifici scolastici – CIG Z0733350BE" nei confronti del primo operatore utilmente collocato nella graduatoria stessa ;
- **DI AGGIUDICARE** in via definitiva la fornitura suddetta alla CALORGAS SPA con sede in VIA Nino Buccellato,8 - Castellammare del Golfo (TP), partita IVA 02160360810, che ha offerto un prezzo unitario pari ad € 0,68 al litro per un totale di € 13.600,00 IVA esclusa, ed è risultato il secondo in graduatoria nella gara Mepa espletata con RDO n. 2882514 ;
- **DI IMPEGNARE** in favore della Ditta aggiudicataria la somma complessiva di € 27.252,27 compresa IVA, tenuto conto delle risultanze di gara e per come segue :
 - per l'importo di € 3.100,00 sul capitolo 14501,
 - per l'importo di € 6.652,27 sul capitolo 15601del bilancio per l'esercizio finanziario 2021
 - per l'importo di € 5.000,00 sul capitolo 14501,
 - per l'importo di € 7.500,00 sul capitolo 15601,
 - per l'importo di € 5.000,00 sul capitolo 14601del bilancio per l'esercizio finanziario 2022
giusta prenotazione di spesa disposta con determinazione n.106 del 27/09/2021;
- **DI DARE ATTO** che:
 - si procederà alla tacitazione di quanto dovuto ad Energas S.p.a. a seguito di presentazione di regolare fattura a valere sull'impegno n.102/2021 disposto con determinazione n.117 del 28/10/2021;
 - i pagamenti dovranno essere rispettosi della Legge 136/2010 art.3, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
 - si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e del Vigente regolamento di contabilità, ad avvenuto accertamento della regolarità della fornitura;
- **DI TRASMETTERE** l'atto in copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
- **DI DARE COMUNICAZIONE**, ad entrambi i Concorrenti, del presente provvedimento ottemperando ai conseguenti adempimenti di pubblicità;
- **DI DARE ATTO** che:
 - la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti;

le conseguenti comunicazioni all'Anac, ai fini delle informative inerenti il Casellario Informatico dei Contratti Pubblici, saranno a cura del RUP;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- **DI DISPORRE** ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs.50/2016, l'avvio d'urgenza dell'esecuzione del servizio nelle more della sottoscrizione dell'atto di stipula in ossequio all'art.1 comma 1 della Legge 120/2020;
- **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è l'Arch. Michele Gagliardi.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso questo provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

Il Responsabile dell'Area Tecnica – LLPP
F.to Arch. Michele Gagliardi